

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna emessa, dal Tribunale di Pistoia, in data 3 marzo 2016, nei confronti di ..., riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena irrogata all'imputato in quella di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa, per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica, eseguito mediante allaccio di un faretto al contatore della persona offesa, piuttosto che a quello del cantiere edile dell'imputato, ai sensi dell'art. 624, 625 n. 2 e 7 coc. pen., con conferma delle residue statuizioni anche relative alla domanda risarcitoria della parte civile.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando tre vizi.

2.1. Con il ... motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 624 cod. pen. L'agente non ha agito con il fine di profitto, per aver allacciato il faretto al contatore della parte lesa, ma ha avuto l'unico scopo di illuminare il parcheggio condominiale, utilizzato da solo ..., unico ad abitare nel condominio, dunque usando energia elettrica non per sé ma nell'interesse della stessa parte lesa. Peraltro, secondo la difesa, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che era stata proprio la persona offesa a chiedere che venisse illuminato il parcheggio condominiale.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento materiale dello spossessamento, escludendo che il contatore fosse, al momento dell'allaccio abusivo, sotto la continua sorveglianza della parte lesa. Invece, la Corte territoriale, senza tenere conto delle risultanze istruttorie in tale senso (esiti dell'esame del teste ... che aveva, quale elettricista, effettuato l'allaccio, a suo dire, alla presenza dei coniugi ...) assume che lo spossessamento sarebbe iniziato quando le persone offese non erano presenti presso l'abitazione. Peraltro, si osserva che queste alcun accorgimento avrebbero attivato, una volta assistito alle operazioni di allaccio, onde disattivare il collegamento e recuperare la res.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Nella specie, lo stesso giudice di secondo grado ha escluso che vi sia stato mutamento di destinazione d'uso del contatore e non vi è stata alcuna alterazione della res, tanto che non era stato necessario alcun ripristino per riportare il contatore ad assolvere alla sua originaria funzione.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

3.1. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il reato contestato all'imputato consiste nel furto di energia elettrica, che si realizza nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l'allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell'ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l'allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell'inesistenza di un'utenza intestata al fruitore dell'energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volontà dell'ente erogatore non consentendo la rilevazione dell'effettivo consumo oppure procurandosi, l'agente, energia elettrica non dovuta, in assenza (anche a seguito di distacco) di rapporto di fornitura con l'ente.

1.1. Orbene, nel caso in esame, la contestazione è quella di sottrazione di energia elettrica ai danni di un privato, il ..., acquirente di un immobile vendutogli dall'imputato, con il quale il venditore si era

impegnato, all'atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

La sentenza impugnata evidenzia che l'allaccio alla rete elettrica di un faretto, per lo svolgimento dei lavori, era avvenuto al contatore più vicino (quello del ..., unico che funzionava e che, in quel momento, era attivo, in quanto già abitava nel condominio) per alimentare un punto luce da 70 watt che avrebbe illuminato il piazzale, non essendo ancora attivo il contatore condominiale, mentre quello di cantiere si trovava a circa 70-100 metri dal piazzale.

E' incontestato, dunque, che ... abbia installato il faretto per illuminare il parcheggio di pertinenza dell'edificio, in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo ... allacciandolo, però, al contatore dell'appartamento di quest'ultimo, invece che a quello di cantiere, intestato alla impresa venditrice e che le opere che dovevano essere realizzate, erano da svolgere anche nell'interesse del medesimo ..., tanto che espressa pattuizione, nel rogito stipulato tra le parti, aveva posto a carico del ... l'onere di procedere a detta esecuzione.

1.2. Manca, dunque, secondo la ricostruzione in fatto che si ricava dai provvedimenti di merito, la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l'allaccio al contatore della persona offesa si era addivenuti all'illuminazione dell'area condominiale, presso la quale erano in corso i lavori, di cui era stato incaricato lo stesso imputato proprio dal Inoltre, si osserva che l'energia sottratta non è di proprietà della parte lesa e che non risulta, in modo univoco, il fine di trarre profitto, essendo invece l'imputato tenuto ad assicurare l'illuminazione dell'area comune, per espressa pattuizione assunta con il medesimo ..., all'atto del rogito del 3 agosto 2011.

Del resto, non è chiaro, alla stregua delle risultanze di fatto riportate dai provvedimenti di merito, circa le modalità dell'allaccio, se effettivamente questo sia avvenuto contro a volontà del denunciante, posto che l'incontestata sintesi dell'esame del teste che aveva realizzato l'allaccio, riportata nella sentenza impugnata, lascia emergere che questi aveva svolto l'attività di collegamento in presenza dello stesso

Da ultimo, deve essere rilevata la carenza istruttoria circa l'indicazione di espressa pattuizione sulla ripartizione delle spese relative ai consumi tra le parti ed in merito alla natura provvisoria o meno dell'impianto realizzato a cura e spese dell'imputato.

Del resto, l'area da servire con l'illuminazione risulta indicata come di proprietà condominiale, ma non ancora utilizzata da altri se non dal ..., al momento dell'intervento dei carabinieri che avevano accertato l'allaccio all'utenza della persona offesa.

Infine, come rilevato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'attività da svolgersi presso il cantiere intestato all'imputato, era senz'altro provvisoria e destinata a concludersi.

2. Ne deriva, data la carenza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso, il 09/04/2021